



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Decisione nr°

17

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 2 marzo 2023

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY  
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 9 febbraio 2023, composta da:

Avv. Achille Reali

Presidente

Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani

Componente

Avv. Flaminia Longobardi

Componente

ha deliberato la seguente

**DECISIONE**

sul reclamo in data 30/1/2023, pervenuto in data 31/1/2023, prot. n. 491, della Rugby Segni ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante Sig. Giancarlo Fontana, avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Lazio, nella riunione del 25/1/2023, Comunicato C1/12/GST, pubblicato in data 26/1/2023, con cui, in relazione alla gara di Coppa Regionale, prima fase, girone 1, ASD Rugby X Roma 2017 v Rugby Segni ASD, disputata in data 22/1/2023, il giocatore e tesserato della stessa associazione Sig. Raffaele Villano è stato sanzionato con la squalifica di centonovantacinque giorni (dal 23/1/2023 al 5/08/2023 compresi), di cui centoottanta giorni per l'infrazione di cui all'art. 27/01, lett. q), (morso) del Regolamento di Giustizia, inasprita di quindici giorni per la riscontrata recidiva di cui all'art. 15/1 del medesimo Regolamento.

**FAT T O**

Con il reclamo pervenuto in data 31/1/2023, la Rugby Segni ASD, in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Lazio di cui in epigrafe deducendo che il proprio giocatore Sig. Raffaele Villano non aveva commesso l'infrazione contestata, che era stata sanzionata sul

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italicò - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 0645213127  
F +39 06 45213174  
cortesportivadappello@federugby.it  
cortesportappello@pec.federugby.it



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

campo solo a seguito della segnalazione effettuata dal giocatore della squadra avversaria Sig. Francesco Stupazzini, a sua volta espulso per avere dato un calcio allo stesso Sig. Villano, e concludendo con la richiesta di annullamento della sanzione inflitta e, in subordine, la riduzione della stessa in misura proporzionata alla effettiva gravità del fatto contestato al Sig. Villano.

In via istruttoria, era depositato video con le immagini dell'episodio oggetto del reclamo al fine di dimostrare la fondatezza dello stesso, nonché richiesta di copia del referto arbitrale con riserva di depositare ulteriori motivi di gravame entro i termini di cui al Regolamento di Giustizia.

Il Presidente di questa Corte fissava con ordinanza in data 3/2/2023, comunicata in pari data, la camera di consiglio per il giorno 9/2/2023, da tenersi anche da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom, e trasmetteva copia del referto arbitrale alla associazione reclamante che non depositava ulteriore memoria.

Alla predetta camera di consiglio compariva per l'associazione reclamante l'Avv. Daniele Roscioli, il quale illustrava il reclamo rappresentando che il Sig. Villano non aveva dato un morso al giocatore avversario, che il direttore di gara non aveva visto il fatto che aveva determinato l'espulsione, che era stata data solo sulla base di quanto riferito dal giocatore della squadra avversaria, a sua volta espulso per un calcio dato al Sig. Villano, come era verificabile dal video depositato e, pertanto, insisteva per l'accoglimento.

La Corte, quindi, decideva di sentire, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, l'arbitro della gara, Sig. Vincenzo Riccio, il quale forniva i chiarimenti che sono riportati nella parte motiva precisando che non aveva visto il fatto che aveva determinato l'espulsione.

A seguito dell'audizione del direttore di gara, il Collegio, ai sensi dell'art. 41 del Regolamento di Giustizia, riteneva di poter visionare il video dell'episodio oggetto di reclamo e, all'esito, riunitosi in camera di consiglio, si riservava il deposito della decisione.





CORTE SPORTIVA D'APPELLO

### MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine da un episodio che è avvenuto nel corso della gara disputata in data 22/1/2023, tra la ASD Rugby X Roma 2017 e la Rugby Segni ASD, che ha portato alla espulsione del Sig. Raffaele Villano, giocatore e tesserato della Rugby Segni ASD, il quale avrebbe dato un morso a un giocatore avversario.

In via preliminare, si rappresenta che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto arbitrale è prova privilegiata dei fatti indicati che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio.

In particolare, sui fatti oggetto del reclamo il sig. Vincenzo Riccio, arbitro della gara, nel proprio referto ha scritto: *“A seguito di provocazioni verbali, in una maul successiva portata a terra, il Sig. Villano mordeva sul gomito il n.12 avversario (Stupazzini Francesco nda)”*.

In ragione di quanto dedotto nel reclamo dalla Rugby Segni ASD e ribadito nel corso della camera di consiglio, il Collegio, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, ha ritenuto di sentire il Sig. Vincenzo Riccio, il quale ha dichiarato che: non aveva visto il morso, ma dopo che era terminata la ruck e stava seguendo il gioco, la sua attenzione era stata attratta da quanto si stava verificando sul luogo dove in precedenza era avvenuta la ruck, in cui c'erano il Sig. Raffaele Villano del Segni e il Sig. Francesco Stupazzini della Rugby X Roma, con quest'ultimo che dava un calcio al Villano che era ancora a terra; ha fermato subito il gioco e, ancora prima di poter prendere qualsiasi provvedimento nei confronti del giocatore Stupazzini, quest'ultimo gli si è immediatamente avvicinato mostrandogli il suo gomito destro che aveva un chiaro segno circolare di un morso “fresco”, che era ancora rosso, quindi, dato da pochissimo, e riferendogli che glielo aveva dato il Sig. Villano; il Sig. Villano non aveva il paradenti; da tutti questi elementi ha tratto la conclusione che il Sig. Villano aveva dato il morso al Sig. Stupazzini e lo ha espulso insieme allo stesso Stupazzini.

Il Collegio, quindi, poiché il fatto che ha determinato l'espulsione, ancorché riportato nel referto, non è stato visto direttamente dall'arbitro e ha riguardato un'azione estranea al



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

regolare sviluppo del gioco, ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'art. 41 del Regolamento di Giustizia per visionare il video depositato dall'associazione reclamante, che è stato valutato offrire piena garanzia tecnica e documentale.

Dall'esame del video, pur non risultando visibile il momento in cui è stato dato il morso, è risultata confermata la descrizione dei fatti fornita dal direttore di gara, e precisamente che: sul posto dove era avvenuta la ruck sono presenti solo il Sig. Raffaele Villano disteso a terra e il Sig. Francesco Stupazzini che è al suo fianco, ma con il suo braccio destro che è trattenuto dal braccio sinistro del Sig. Villano; il gomito del Sig. Stupazzini non è visibile, ma dalla posizione del braccio si evince che il gomito è in prossimità della testa del Sig. Villano; a un certo punto il Sig. Stupazzini ritrae repentinamente il braccio e nell'alzarsi in piedi dà un calcio al Sig. Villano che è terra e si allontana; in questo frangente, l'arbitro che si era accorto della situazione, ferma il gioco, si dirige sul luogo della ruck, da dove si era allontanato anche il Sig. Villano e, prima ancora di prendere un provvedimento, è avvicinato dallo Stupazzini, il quale gli mostra subito il gomito riferendogli qualcosa; l'arbitro esamina il gomito e richiama vicino a sé anche il Sig. Villano e poi provvede ad espellere entrambi i giocatori.

Alla luce delle dichiarazioni rese dall'arbitro e dall'esame del video dell'episodio oggetto del reclamo, la Corte ritiene che vi siano elementi sufficienti, idonei, precisi e concordanti che, confermando l'operato sul campo dell'arbitro, portano a considerare che nel caso di specie il Sig. Raffaele Villano ha dato un morso sul gomito del giocatore avversario, realizzando, quindi, la violazione che gli è stata ascritta.

Il Collegio, inoltre, osserva che nella fattispecie la sanzione base è stata irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale nel minimo edittale, inasprita poi di quindici giorni per la riscontrata recidiva di cui all'art. 15/1 del Regolamento di Giustizia e, pertanto, in base al potere discrezionale riconosciuto dall'art. 14 del Regolamento di Giustizia, ritiene che la squalifica inflitta nel provvedimento impugnato è adeguata al caso di specie.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**P.Q.M.**

- visti gli artt. 61, 40, 41, 14, 15, 27/1, lett. q), (morso), del Regolamento di Giustizia;
- respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma la squalifica inflitta nel provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Lazio di centonovantacinque giorni (dal 23/1/2023 al 5/08/2023 compresi) al giocatore Sig. Raffaele Villano;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 9 - 2 marzo 2023

Il Presidente della Corte Sportiva d'Appello

Ayv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello  
Il Segretario  
Virginia Asaro

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italico - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 0645213127  
F +39 06 45213174  
cortesportivadappello@federugby.it  
cortesportappello@pec.federugby.it